

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 93 del 06/06/2012 - rif. PREC 35/12/S

Parere di Precontenzioso n. 93 del 06/06/2012 - rif. PREC 35/12/S d.lgs 163/06 Articoli 86 - Codici 86.1

Legittimità del bando di gara - criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Secondo la giurisprudenza comunitaria, la stazione appaltante deve individuare criteri di selezione che siano collegati all'oggetto dell'appalto, specifici ed oggettivamente quantificabili, pubblicizzati nel bando o nei documenti di gara affinché siano noti a tutti i concorrenti, rispettosi dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (cfr. Corte Giust. CE, 17 settembre 2002, C-513/99, Concordia Bus Finland). Si deve, pertanto, evitare che la genericità dei documenti di gara finisca con l'attrarre, nell'orbita del giudizio tecnico sugli elementi qualitativi, la definizione dei pesi e dei rapporti sulla base dei quali l'offerta verrà strutturata: ciò potrebbe comportare, in concreto, una disparità tra i soggetti che partecipano alla gara, i quali si vedrebbero ridefinire i criteri di valutazione in un momento successivo all'offerta. Anche se la riformulazione del quarto comma dell'art. 83 del Codice non prevede espressamente che i criteri motivazionali debbano essere predefiniti a monte, appare tuttavia certo che il bando debba dettagliare i criteri ed i punteggi in modo da lasciare ristretti margini di discrezionalità alla commissione, che opererà in modo pressoché vincolato, assegnando per ogni criterio uno specifico e determinato punteggio corrispondente alla definizione dell'offerta. Quanto al merito della scelta relativa al peso da attribuire a ciascun criterio, la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite della manifesta irrazionalità della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento, non essendo consentito, ad esempio, che il valore attribuito ad un criterio sia tale da preconstituire nei confronti di alcuni concorrenti illegittime posizioni di vantaggio (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079).